

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-932 del 24/02/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA VIMI FASTENERS SPA DI NOVELLARA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-993 del 24/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.28758/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"** - **Novellara**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"** avente sede legale in Comune di **Novellara – Via A. Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di viterie, minuterie, sistemi di fissaggio e componenti meccanici e mecatronici in genere svolta negli impianti ubicati in Comune di **Novellara – Via A. Labriola n.19** – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/161022 del 19/10/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/175478 del 15/11/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Novellara in data 15/11/2021 al PG/175321.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**VIMI FASTENERS Spa**" ubicato nel comune di **Novellara – Via A. Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-291 del 22/01/2019 modificata successivamente con DET-AMB-2019-3375 del 12/07/2019 e DET-AMB-2020-989 del 02/03/2020;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"VIMI FASTENERS Spa"** nell'impianto ubicato in Comune di **Novellara – Via A. Labriola n.19** - Provincia di Reggio Emilia è autorizzata:

- ad attivare e modificare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di viterie, minuterie, sistemi di fissaggio e componenti meccanici e mecatronici in genere nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate;
- ad effettuare la modifica non sostanziale presentata in data 04/01/2021 al PG/249, che prevede l'installazione di tre macchine per prove di permanenza in nebbia salina, per testare la resistenza alla corrosione e all'invecchiamento superficiale dei pezzi prodotti. Le attrezzature che saranno collocate in laboratorio, faranno capo a un nuovo punto di emissione, denominato E48, e trattandosi di prove da laboratorio, tale emissione è da ritenersi "scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06;
- alla disattivazione temporanea delle emissioni E27-E28-E29-E30 per un periodo superiore a due anni, contrariamente a quanto precedentemente autorizzato, a seguito del calo dei lavori dovuti al perdurare dell'epidemia ed al fatto di dovere effettuare manutenzioni straordinarie lunghe e costose prima di riattivare gli impianti;
- ad effettuare i campionamenti sulle emissioni E28-E29-E43 ed E45 solo quando le linee sono effettivamente in produzione;
- alla eliminazione della prescrizione di normalizzazione del flusso, dei fumi derivanti dalla emissione E26, ad un tenore di ossigeno pari al 3%.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.24 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, APPLICAZIONE PROTETTIVO E PROVE LIQUIDI PENETRANTI

EMISSIONE N.28 – VASCA RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO 1)

EMISSIONE N.29 – VASCA RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO 1)

EMISSIONE N.43 – VASCA RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO 2)

EMISSIONE N.45 – VASCA RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO 2)

EMISSIONE N.48 – SFIATO NEBBIE SALINE LABORATORIO QUALITA'

EMISSIONE N.49 – LAVORAZIONI MECCANICHE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al

solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Aprile 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **26 Aprile 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ASPIRAZIONE UTENSILI E PROTETTIVO	MACCHINE APPLICAZIONE	32000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10
E4	ASPIRAZIONE UTENSILI E PROTETTIVO	MACCHINE APPLICAZIONE	14000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10
E5-E6	ASPIRAZIONE UTENSILI E PROTETTIVO	MACCHINE APPLICAZIONE	16000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10
E7	ASPIRAZIONE UTENSILI - CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	MACCHINE ELEVATORI E	13000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10
E9	ASPIRAZIONE UTENSILI SOFFIAGGIO PEZZI	MACCHINE CABINA	17800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10
E10	ASPIRAZIONE UTENSILI ATTREZZERIA	MACCHINE REPARTO	10800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10

E11	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI	5300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E12	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	12500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E13	CAPPA DA LABORATORIO ED ASPIRAZIONE BANCHI DI LAVORO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E16	IMPIANTI PER TEMPRA E RINVENIMENTO	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50	
E17	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E18	LAVORAZIONI MECCANICHE	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E19	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E20	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E APPLICAZIONE PROTETTIVO	13500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E24	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI, APPLICAZIONE PROTETTIVO E PROVE LIQUIDI PENETRANTI	62000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	(1)
E25	SFIATO NEBBIA SALINA DA LABORATORIO	100	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E26	BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A CAMERE)	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50 < 350 < 35	(2)
E27	BRUCIATORI A GAS METANO E FORNI (LINEA A TAPPETO 1)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	VASCA RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO 1)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50	(3)
E29	VASCA DI RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO 1)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Nebbie oleose Ammoniaca Monossido di Carbonio COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 15 < 100 < 50	(3)
E30	LAVATRICE INTERMEDIA (LINEA A TAPPETO 1)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)	< 5	
E31	LAVATRICE DI TESTA (LINEA A TAPPETO 1)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)	< 5	
E32	ENDOMAT	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E33	EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E34	LAVATRICE (LINEA A CAMERE)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)	< 5	
E35	CAPPA LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E36	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI - APPLICAZIONE PROTETTIVO E CABINA SOFFIAGGIO PEZZI	18600	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
E37-E38	CAPPE ASPIRAZIONE PARCHEGGIO PEZZI DOPO TRATTAMENTO TERMICO	12000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose COV (C-Tot)	< 10 < 5 < 50	
E39	ASPIRAZIONE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE - SALDATURA - LAVATRICE OFFICINA MANUTENZIONE	1200	Oltre il colmo del tetto	15 min/volta per 3-4 volte/di	----	-----	
E40	CAPPA DA LABORATORIO, ASPIRAZIONE SU PASSAPONTI E QUANTOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

E41	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E42	LAVATRICE DI TESTA (LINEA A TAPPETO 2)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)	< 5	
E43	VASCA DI RAFFREDDAMENTO TEMPRA (LINEA A TAPPETO 2)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose Ammoniaca COV (C-Tot) Monossido di Carbonio	< 10 < 5 < 15 < 50 < 100	(4)
E44	LAVATRICE INTERMEDIA (LINEA A TAPPETO 2)	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)	< 5	
E45	VASCA DI RINVENIMENTO (LINEA A TAPPETO 2)	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare di cui nebbie oleose Ammoniaca COV (C-Tot) Monossido di Carbonio	< 10 < 5 < 15 < 50 < 100	(4)
E46	FUMI BRUCIATORE A GAS METANO (LINEA A TAPPETO 2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E47	EMERGENZA (LINEA A TAPPETO 2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E48	SFIATO NEBBIE SALINE LABORATORIO QUALITÀ	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E49	LAVORAZIONI MECCANICHE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie oleose	< 10	
<p>(1) Per tale emissione trattandosi di modifica non sostanziale, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p> <p>(2) I limiti di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.</p> <p>(3) Funzionamento alternato con linea a tappeto n.2 (E43-E45). Trattandosi di riattivazione di emissioni già sottoposte a controllo periodico, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p> <p>(4) Funzionamento alternato con linea a tappeto n.1 (E28-E29). Trattandosi di emissioni già sottoposte a controllo periodico, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p>							

## **IMPIANTI TERMICI CIVILI**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G13-G14	CALDAIA (1400 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
G15	CALDAIA (34 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, del materiale particolato/nebbie oleose, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dei COV (come C-Totale), sostanze alcaline e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Poiché dalla relazione inviata dalla Ditta risultano essere utilizzate nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze "classificate", la stessa Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.26 – 28 – 29 – 37 – 38 – 43 – 45, ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 - 17 – 18 - 19 – 20 – 24 - 30 – 31 – 34 – 36 – 42 – 44 – 49.

4) I controlli delle emissioni E28, E29, E43 e E45 devono essere effettuati solo quando le linee sono effettivamente in produzione.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/161022 del 19/10/2021.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06**

Lo scarico in pubblica fognatura è costituito da acque reflue domestiche, di spurgo della torre evaporativa, acque di condensa compressori, acque di condensa nebbia salina e di prima pioggia, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/qualità.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

12. Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni circa l'assetto futuro ai confini rappresentativi interessati dalle programmate variazioni aziendali;
- la verifica del criterio differenziale presso il ricettore non viene eseguita in quanto non pertinente per assenza di ricettori sensibili (posti a distanze o con esposizioni tali da risultare anche solo potenzialmente interessati dai contributi delle nuove sorgenti)

Le variazioni impiantistiche aziendali programmate risultano pertanto acusticamente compatibili con i limiti di legge.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**